

Codice A1811A

D.D. 7 novembre 2019, n. 3824

Ferrovia del Canavese. Comune di Bosconero (TO), Via C.Colombo n. 2, autorizzazione, ai sensi del D.P.R. 753/80, art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di costruzione di un fabbricato ad uso artigianale/deposito ubicato all'interno della fascia di rispetto ferroviaria della linea stessa, alla progressiva Km. 14+865.

PREMESSO CHE

il Sig. Ettore Rolando, legale rappresentante della Società Immobiliare Gran Paradiso srl, in qualità di comproprietario e usufruttuario dell'immobile sito in Comune di Bosconero (TO), Via C. Colombo n. 2, distinto al fg. n. 59, mapp. n. 205 del catasto terreni del comune stesso, ha presentato in data 25/6/2019, alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato GTT), per l'inoltro alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di costruzione di un fabbricato ad uso artigianale/deposito ubicato all'interno della fascia di rispetto ferroviaria della linea Settimo-Rivarolo-Pont Canavese prevista dal suddetto articolo. L'immobile oggetto di intervento è situato sul lato sinistro della linea ferroviaria del Canavese, alla progressiva km. 14+865.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT ha trasmesso a questo Settore, in data 30/9/2019, con nota prot. n. 25960, acquisita agli atti in data 2/10/2019 con prot. n. 43926/A18, la documentazione progettuale ricevuta, corredata del parere favorevole alla realizzazione dell'opera e del nulla osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria ai sensi del D.M. 5 agosto 2016. Nella medesima nota dichiara altresì che l'intervento ricade su una tratta a binario unico e che l'ipotesi di raddoppio della linea risulta essere sul lato opposto rispetto quello oggetto di richiesta, l'intervento risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi, allegando a tal proposito lo stralcio planimetrico che individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

L'intervento consiste nella costruzione di un capannone ad uso artigianale/deposito di dimensioni 10,80x29,90x5,40 mc; detto fabbricato sarà in c.a. prefabbricato e con tamponamenti in pannelli in cemento prefabbricati.

La distanza minima del fabbricato risulterà essere di 28,30m dalla più vicina rotaia (22,80m dalla recinzione).

Contestualmente alla richiesta, i proprietari, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, che regola i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegnano a mettere in atto a loro cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

Questo Settore in data 9/10/2019, con nota prot. n. 45134/A18, ha comunicato, al Richiedente, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014, l'avvenuto avvio del procedimento.

Come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il Comune di Bosconero, in data 31/5/2019, con nota prot. n. 3762, ha trasmesso al Richiedente il parere tecnico-urbanistico preventivo favorevole anch'esso allegato alla documentazione progettuale trasmessa dal GTT a sostegno dell'istanza con nota prot. n. 25960 del 30/9/2019.

In data 17/10/2019 il funzionario incaricato dal Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, un rappresentante del GTT e il Tecnico incaricato, hanno effettuato, come previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, una visita di sopralluogo nel corso della quale è stata verificata la corrispondenza dello stato dei luoghi alla documentazione presentata ed è stato riscontrato che:

- lo stato dei luoghi risulta conforme alla documentazione di progetto presentata con l'istanza di deroga, le distanze sono rispettate;
- vi è una strada pubblica in fregio alla linea ferroviaria, denominata Via C. Colombo, sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso e macchine operatrici.

Della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti.

CONSIDERATO CHE

tra l'immobile oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga e la linea ferroviaria "Canavesana" esiste, in fregio, una strada pubblica denominata Via C. Colombo, sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso e macchine operatrici;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti:

- il parere favorevole del GTT, Società Concessionaria della Ferrovia del Canavese, alla realizzazione dell'opera;
- il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato da GTT ai sensi del D.M. 5 agosto 2016;
- il parere tecnico-urbanistico preventivo favorevole del Comune di Bosconero, così come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

Tutto ciò premesso e considerato,

visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

visto il D.M. 5 agosto 2016;

vista la nota ANSF prot. 4554 del 26.04.2017;

vista la nota di questo Settore prot. n. 25106/A18 del 29/5/2017;

vista la Legge 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014: “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l’art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del GTT prot. n. 25960 del 30/9/2019;

vista la nota del Comune di Bosconero, prot. n. 3762 del 31/5/2019;

vista la nota di questo Settore prot. n. 45134 del 2/10/2019;

visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 17/10/2019;

IL DIRIGENTE
determina

di rilasciare, al Soggetto nominato in premessa, legale rappresentante della Società Immobiliare Gran Paradiso srl, in qualità di proprietario e usufruttuario dell’immobile sito in Comune di Bosconero (TO), Via C. Colombo n. 2, distinto al foglio n. 59, mappale n. 205 del C.T. del comune stesso, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all’art. 49, per opere di costruzione di un fabbricato ad uso artigianale/deposito ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria, prevista dal suddetto articolo, della Ferrovia del Canavese, alla progr. Km 14+865, sul lato sinistro della linea stessa, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell’istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

che ai sensi dell’art. 9, comma n. 4 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e

Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
Ing. Eriberto Naddeo

DL